

COMUNE DI PARMA

ACCORDO EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., DIRETTO A MINIMIZZARE GLI IMPATTI DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO (BAR/RISTORANTI, CIRCOLI PRIVATI AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE AI SOCI, ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI ALIMENTARI QUALI AD ES. PIZZERIE DA ASPORTO, KEBAB, GELATERIE, ETC.), AI SENSI DELL'ART. 13 DEL "REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITA' DI ESERCIZIO PUBBLICO E SVAGO NEI CENTRI URBANI" APPROVATO CON ATTO DI C.C. N. 37 DEL 27/05/2014 E S.M.I. (D.C.C. n. 54 del 28/09/2020) E DELL'ORDINANZA SINDACALE PROT. N. 158674 - REP. OSFP//2020/60 DEL 06/10/2020.

Tra

Il Comune di Parma (C.F. e P.I. 00162210348) legalmente rappresentato dall'Arch. Costanza Barbieri - in qualità di Dirigente del Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizia, (Decreto Sindacale n. 176579 - DSFP/2020/26 DEL 30/10/2020)) domiciliata per la carica presso la Sede Municipale e legittimata a stipulare in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale (di seguito definito semplicemente Comune) ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1386 del 05/08/2014 e S.m.i.

E

La Società "VICTORY SRLS" (P.I. 02946280340) di cui il Sig. CHEN JIAN (C.F.CHNJNI91R30Z210F) risulta essere legale rappresentante,

per l'apertura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sita in Via Carducci, n.8 - Parma - tipologia di attività: ristorante - **ristorante**.

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27 maggio 2014 (integrata e modificata con D.C.C. n. 54 del 28/09/2010), è stato approvato il "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani", che prevede quanto di seguito:

-All'art. 7 co. 2 bis del suddetto regolamento, con riferimento alle attività economiche localizzate all'interno della zona zonizzata, che ricomprende anche Viale Mentana, luogo di ubicazione del Pubblico Esercizio di cui al presente accordo, vengono individuati **specifici orari di chiusura, che normalmente non potranno superare le ore 24.00 dalla domenica al giovedì e, il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi, le ore 01.00 del giorno successivo;**

-all'art. 12 del Regolamento, nell'ambito della zonizzazione individuata, è disposta l'inibizione all'apertura, nell'ambito della zonizzazione di cui all'art. 7 comma 2 bis del presente Regolamento, di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande a titolo prevalente, nonché il trasferimento delle suddette da altri comparti della città. Possono essere concesse, a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 13 del presente Regolamento, eventuali deroghe, i cui termini e modalità sono disciplinati organicamente nell'ambito della regolamentazione settoriale inerente la somministrazione di alimenti e bevande;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2020/281 del 04/11/2020 è stata adottata la Disciplina per le fasi organizzative e procedurali relative al *"Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani"*, approvato in formulazione definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27/05/2014 e s.m.i.- *"Norme di organizzazione procedimentale e schema di accordo tra esercenti e Amministrazione comunale, così come modificate in ottemperanza alla Deliberazione Consiliare n. 54 del 28/09/2020"*;

Dato atto che il Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizie è stato individuato quale struttura comunale competente all'espletamento dell'istruttoria dei procedimenti derivanti dal Regolamento Convivenza e dall'Ordinanza sindacale attuativa.

Vista l'istanza di autorizzazione, presentata dalla Società "VICTORY SRLS" (P.I. 02946280340) nella persona del Sig. CHEN JIAN (C.F.CHNJNI91R30Z210F), in qualità di legale rappresentante dell'impresa - Prot. n. 146333 del 30/08/2021, volta ad insediare, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Convivenza, un nuovo esercizio di somministrazione alimenti e bevande, a titolo prevalente e a basso impatto, nei locali siti in Via Carducci, n.8 - Parma, all'interno dell'area zonizzata di cui all'art. 7, comma 2 bis del suddetto regolamento.

Preso atto delle risultanze istruttorie;

Vista la Determinazione dirigenziale n. del con cui è

stato approvato il presente schema di accordo - vedere Determinazione

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (oggetto)

Il presente accordo contiene le condizioni cui è subordinato l'autorizzazione rilasciata alla Società "VICTORY SRLS" (P.I. 02946280340) nella persona del Sig. CHEN JIAN (C.F. CHNJNI91R30Z210F) per insediare un pubblico esercizio in Via Carducci, n.8 - Parma, e pertanto all'interno dell'area zonizzata di cui all'art. 7 comma 2 bis del richiamato regolamento, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a titolo prevalente e a basso impatto, denominata "TABERU";

Art. 2 (impegni ed obblighi dell'istante)

1. L'istante, sig. CHEN JIAN con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di ben conoscere il Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani e si obbliga, ai sensi dell'art.13 del Regolamento stesso e dell'Ordinanza sindacale n. 158674 REP./OSFP//2020/60 del 6/10/2020, a rispettare i sottoelencati impegni:

a) aprire l'esercizio anche in orari diurni;

b) eseguire, attraverso propri consulenti tecnici, abilitati in acustica ambientale, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e con spese a proprio carico, monitoraggi dell'inquinamento

acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe, al fine di adottare tutte le iniziative necessarie al ripristino dei valori acustici di legge;

c) in caso di successiva somministrazione di alimenti e bevande in area esterna dovrà essere richiesto il titolo abilitativo idoneo ad effettuare tale attività, contestualmente dovrà essere presentato l'aggiornamento del documento di Valutazione di Impatto Acustico con il rilievo dell'impatto antropico generato dagli avventori in esterno, comunque, non oltre le ore 22,00 in conformità alle disposizioni del Vigente Regolamento per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (D.C.C. del 20/01/2015, n. 1);

d) rispettare quanto impartito nella Valutazione di impatto Acustico presentata quale parte integrante dell'istanza e successiva integrazione prot. n. 172897 dell'11/10/2021: *astenersi dalla messa in funzione degli impianti di climatizzazione in esterno al fine di rispettare i limiti acustici imposti dalla normativa, compreso il criterio differenziali, presentazione di idonea documentazione nel momento della messa in funzione degli impianti di climatizzazione, volta ad asseverare il rispetto dei limiti acustici e del criterio differenziale;*

e) esercitare adeguati controlli da parte del gestore affinché gli avventori evitino comportamenti inopportuni in grado di generare qualsiasi forma di inquinamento acustico all'interno e all'esterno

del locale, nelle aree di pertinenza, a maggior ragione in prossimità dei fabbricati residenziali presenti;

f) cessare la somministrazione in tempo utile al fine di rispettare gli orari previsti dall'Ordinanza sindacale Pg. n. 158674 del 06/10/2020; eventuali deroghe potranno essere richieste ai sensi del Regolamento per la Convivenza approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 27/05/2014 e s.m.i;

2. Si impegna, altresì, comunque a:

- comunicare all'interno del locale, attraverso apposito cartello segnaletico, la piena ed effettiva fruibilità a titolo gratuito, dei servizi igienici;

- astenersi dalla vendita per asporto di bevande alcoliche a far tempo dalle ore 22.00 fino alle 06.00, nonché di bevande di qualsiasi tipo di contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro o latta;

- astenersi dal pubblicizzare in tutte le forme (es. attraverso internet/social network) offerte speciali relative alla somministrazione o vendita di alcolici. Sono fatte salve le promozioni nella somministrazione/vendita di alcolici legate alla degustazione di prodotti e al consumo di bevande tipiche (ad es. birre artigianali);

- osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dalle normative emanate a livello statale e regionale, recanti: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", fino alla cessazione della loro efficacia;

Dichiara, inoltre, di impegnarsi a:

- produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile nei termini e modalità richiesti;
- conservare il presente accordo unitamente al titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, alla Valutazione di impatto acustico e ad eventuale autorizzazione richiesta per la deroga degli orari, ed esporre la documentazione ai fini di eventuali controlli amministrativi eseguiti dal personale di vigilanza che ne faccia richiesta;

Dichiara, altresì, di essere consapevole che:

- la deroga all'inibizione all'apertura di nuovi Pubblici Esercizi a titolo prevalente in area zonizzata presuppone il costante mantenimento degli impegni assunti con il presente accordo. La violazione degli stessi è soggetta a quanto previsto dall'art. 4 del presente accordo.
- Il presente accordo dovrà essere rispettato dai gestori e dai loro collaboratori.

Art. 3 (durata, variazioni e recesso)

1. Il presente accordo è valido dalla sottoscrizione dello stesso da parte delle parti interessate;
2. In caso di variazione della titolarità dell'esercizio, di modifica del legale rappresentante o della ragione sociale o di variazione di altri elementi che determinino una modifica sostan-

ziale dell'attività, dovrà essere presentato nuovo titolo abilitativo e, fino alla stipula di eventuale nuovo accordo, gli impegni del presente rimarranno vincolanti anche per il nuovo titolare o legale rappresentante.

Qualora venissero utilizzati impianti di diffusione sonora o si volesse iniziare attività per lo svolgimento di trattenimenti musicali, dovrà essere presentata idonea istanza/comunicazione, con l'obbligo di rispettare quanto indicato nella normativa di riferimento;

3. qualora l'esercente intendesse recedere dal presente accordo, tale recesso produrrà effetti dalla data indicata dal titolare e comporterà la perdita di efficacia del titolo abilitativo all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande;

Art. 4 (sanzioni, revoca e decadenza dell'accordo)

1. La violazione dell'orario di chiusura comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5 dell'Ordinanza Sindacale n. 158674 - Rep. 2020/60 del 6/10/2020;

2. La violazione degli altri impegni assunti con il presente accordo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del regolamento convivenza.

3. Le violazioni recidive superiori alla seconda nel corso di un anno comportano, ove prevista nel quadro normativo di tempo in tempo vigente e qualora applicabile alla tipologia di attività oggetto del presente accordo, la sospensione dell'attività fino ad un massimo di gg. 5 (cinque).

4. L'accordo potrà essere dichiarato decaduto in ogni momento, subordinatamente a valutazioni di carattere generale ed oggettive in termini di perseguimento dei valori tutelati dal Regolamento, anche a prescindere dall'inosservanza da parte del gestore degli impegni assunti in sede di sottoscrizione dell'accordo, con applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa in ordine al titolo abilitativo.

Art. 5 (controversie)

1. In caso di controversie inerenti l'esecuzione del presente accordo non risolvibili dalle parti è competente il Foro di Parma.

Per il Comune di Parma

Parma, li _____

l'esercente

Parma, li _____